

Versione anonimizzata

Traduzione

C-91/20 – 1

Causa C-91/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

24 febbraio 2020

Giudice del rinvio:

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2019

Ricorrente in primo grado e ricorrente in cassazione:

LW

Resistente in primo grado e resistente in cassazione:

Repubblica federale di Germania

Copia

Bundesverwaltungsgericht

ORDINANZA

[OMISSIS]

VG5K511/18.A

pronunciata il 18 dicembre 2019

[OMISSIS]

Nel procedimento contenzioso amministrativo promosso

dalla minore LW,

legalmente rappresentata dai genitori,

[OMISSIS]

ricorrente e ricorrente in cassazione,

[OMISSIS] [Or. 2]

contro

la Repubblica federale di Germania

[OMISSIS]

resistente in primo grado e resistente in cassazione,

la Prima Sezione del Bundesverwaltungsgericht [Corte suprema amministrativa]

in esito all'udienza del 18 dicembre 2019,

[OMISSIS]

ha deliberato quanto segue:

Il procedimento è sospeso.

Alla Corte di giustizia dell'Unione europea vengono sottoposte le seguenti questioni ai fini di una pronuncia pregiudiziale a norma dell'articolo 267 del TFUE:

1. Se l'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE, debba essere interpretato nel senso che osti ad una disposizione di uno Stato membro per effetto della quale al figlio minore non coniugato di una persona cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato debba essere riconosciuto lo status di rifugiato a titolo derivato (cosiddetta protezione dei familiari del rifugiato) anche qualora il figlio medesimo possieda parimenti in ogni caso, tramite l'altro genitore, la cittadinanza di un altro paese, diverso dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione ha il diritto di avvalersi.
2. Se l'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE debba essere interpretato nel senso che la restrizione secondo cui il diritto dei

familiari alle prestazioni di cui agli articoli da 24 a 35 di tale direttiva dev'essere riconosciuto solo nella misura in cui sia compatibile con lo status giuridico personale del familiare osti, nelle circostanze descritte nella prima questione, al riconoscimento al figlio minore dello status di rifugiato al medesimo derivante dallo status del rifugiato riconosciuto. **[Or. 3]**

3. Se, ai fini delle risposte alla prima e alla seconda questione, rilevi la questione se sia possibile e ragionevole che il figlio minore ed suoi genitori si stabiliscano nel paese di cittadinanza del minore medesimo e della madre - paese della cui protezione possono beneficiare, distinto dal paese di origine del rifugiato (padre) - o se sia sufficiente che l'unità del nucleo familiare possa essere mantenuta nel territorio federale sulla base delle disposizioni del diritto di soggiorno.

M o t i v a z i o n e:

I

- 1 La ricorrente, nata il [OMISSIS] 2017 nel territorio federale tedesco, chiede il riconoscimento dello status di rifugiata in qualità di familiare. La ricorrente è, in ogni caso, cittadina tunisina; non è stato acclarato in giudizio se possieda anche la cittadinanza siriana.
- 2 La madre della ricorrente, nata in Libia, è cittadina tunisina. Nella propria domanda di asilo, dichiarava di avere risieduto abitualmente in Libia fino al momento in cui ha lasciato il paese. La sua domanda di asilo non veniva accolta. Il padre della ricorrente, sulla base di quanto dal medesimo indicato, è cittadino siriano di etnia araba e di fede musulmana. Nell'ottobre 2015 gli veniva riconosciuto lo status di rifugiato.
- 3 Con decisione del 15 settembre 2017, il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale tedesco per la migrazione e i rifugiati, in prosieguo il «Bundesamt»), respingeva la domanda d'asilo della ricorrente per manifesta infondatezza.
- 4 Con la sentenza impugnata del 17 gennaio 2019, il Verwaltungsgericht Cottbus (Tribunale amministrativo di Cottbus) annullava la decisione del 15 settembre 2017 nella parte in cui la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la protezione come rifugiata era stata respinta in quanto manifestamente infondata, e non semplicemente in quanto infondata, rigettando il ricorso quanto al resto. La ricorrente non sarebbe in possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, non dovendo avere fondati motivi di temere di essere perseguitata in Tunisia, «suo **[Or. 4]** paese d'origine, o comunque un paese d'origine». In base al principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati, in considerazione del fondato timore di persecuzioni in Siria, essa dovrebbe richiamarsi alla protezione dello Stato tunisino di cui è cittadina e della quale si può avvalere. In relazione alla protezione dei rifugiati di cui

beneficerebbe il padre siriano in Germania, essa non avrebbe neppure diritto al riconoscimento della protezione dei familiari dei rifugiati ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 5, prima frase, dell'AsylG, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2 del medesimo. Sarebbe infatti in contrasto con il diritto prioritario dell'Unione e, in particolare, con il principio di sussidiarietà ivi vigente, che è anch'esso un principio generale del diritto d'asilo e del diritto internazionale dei rifugiati, estendere la protezione internazionale a persone che, come la ricorrente, sarebbero già protette in base al proprio status personale in quanto aventi la cittadinanza di un altro Stato che prevede la protezione e quindi - parimenti - priori - non necessiterebbero di protezione.

- 5 A sostegno del proprio ricorso per cassazione, la ricorrente deduce di essere cittadina tunisina. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, dell'AsylG, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 5, del medesimo, i figli minori che discendono da genitori di nazionalità diversa dovrebbero beneficiare dello status di rifugiati in quanto familiari, sebbene lo status di rifugiato sia stato riconosciuto ad un solo genitore. Il principio della sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati non osterebbe a tale conclusione. L'articolo 3, della direttiva 2011/95/EU, consentirebbe a uno Stato membro, in caso di riconoscimento della protezione internazionale a un familiare, di prevedere l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all'articolo 12 di tale direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale. Nell'ambito della legislazione, alla tutela dei minori e all'interesse superiore del minore dovrebbe essere accordata particolare considerazione. Ciò risulterebbe anche dagli articoli 3, 9, 18 e 22 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dal suo preambolo, nonché dalla nota esplicativa (*Joint comment*) del 16 novembre 2017 redatta al riguardo.
- 6 La resistente chiede la conferma della sentenza impugnata. **[Or. 5]**

II.

- 7 Il procedimento dev'essere sospeso. Ai sensi dell'articolo 267 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») è chiamata a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni di cui al dispositivo. Tali questioni riguardano l'interpretazione dell'articolo 3 e dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337, pag. 9, rettifica in GU L 167, pag. 58), direttiva 2011/95/EU.
- 8 1. In base al diritto tedesco, la soluzione della controversia si basa sull'Asylgesetz (legge relativa al diritto di asilo; in prosieguo: l'«AsylG») nel testo pubblicato il

2 settembre 2008 (BGBl. I, pag. 1798), modificata da ultimo dall'articolo 48 della legge del 20 novembre 2019 (BGBl. I, pag. 1626). Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, prima frase, primo periodo, dell'AsylG, il giudice si basa, nelle controversie disciplinate dall'Asylgesetz sulla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell'ultima udienza.

- 9 Il quadro normativo rilevante in cui si colloca la controversia è costituito dalle seguenti disposizioni di diritto nazionale:

Articolo 3 dell'AsylG

(1) Uno straniero è un rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati [OMISSIS] quando,
 1. per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale,
 2. si trova fuori dal paese (di origine), a) di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese
 (...)

Articolo 26 dell'AsylG

(...)
 (2) Su richiesta, viene riconosciuto il diritto di asilo a un soggetto che, alla data della presentazione della sua domanda d'asilo, sia figlio minore non coniugato di un beneficiario del diritto di asilo, se il riconoscimento [Or. 6] dello straniero quale beneficiario del diritto di asilo è definitivo e detto riconoscimento non è revocato o ritirato.
 (...)
 (5) Ai familiari ai sensi dei paragrafi da 1 a 3 di beneficiari di protezione internazionale si applicano per analogia i paragrafi da 1 a 4. In luogo del diritto all'asilo subentra lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria. (...)
 (...)

- 10 2. Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione e richiedono un chiarimento da parte della Corte.
- 11 2.1 Le questioni pregiudiziali sono rilevanti ai fini della decisione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiata presentata dalla ricorrente.
- 12 a) La ricorrente non ha il diritto di ottenere lo status di rifugiata a titolo individuale (articolo 3, paragrafo 4, AsylG).
- 13 Le persone aventi cittadinanza doppia o plurima non possono vedersi riconoscere lo status di rifugiato se hanno diritto alla protezione in uno dei paesi di cui possiedono la cittadinanza [OMISSIS]. Ciò si evince dall'articolo 1, sezione A,

paragrafo 2, seconda frase, della convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (in prosieguo: la «convenzione di Ginevra sui rifugiati»), modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 [OMISSIS], che riflette il principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati. Tale articolo stabilisce che non è considerata privata della protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, una persona che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiuta la protezione di uno Stato di cui possiede la cittadinanza. Anche le persone che possiedono una sola cittadinanza, ma che hanno fondato timore di essere perseguitati in un altro Stato (ad esempio lo Stato nel quale avevano precedentemente la residenza abituale), devono, di norma, fare riferimento alla protezione esistente dello Stato di cui possiedono la cittadinanza (articolo 1, sezione A, paragrafo 2, prima frase, della convenzione di Ginevra). Anche l'articolo 2, lettere d) e n), della direttiva 2011/95/UE e l'articolo 3, paragrafo 1, dell'AsylG devono essere interpretati nel senso che sono rifugiati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, solo le persone che sono prive di protezione in quanto prive protezione effettiva di un paese d'origine [Or. 7] ai sensi dell'articolo 2, lettera n), della direttiva medesima, [OMISSIS]. In base a tali principi, nel caso della ricorrente non può essere riconosciuto lo status di rifugiata sulla base di un timore fondato di essere perseguitata, in quanto la stessa può ottenere una protezione effettiva nella Repubblica tunisina, uno degli Stati di cui possiede la cittadinanza. Non esisterebbero prove a indicare che la Repubblica tunisina non sarebbe pronta o in grado di riconoscere alla ricorrente la necessaria protezione contro le persecuzioni e l'espulsione verso la Siria, paese di origine del padre, riconosciuto quale rifugiato, o verso un paese terzo (respingimento a catena).

- 14 b) La ricorrente minore soddisfa, tuttavia, i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai figli minori non coniugati di un genitore riconosciuto quale rifugiato, di cui all'articolo 26, paragrafo 5, prima e seconda frase, dell'Asylg, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 2 del medesimo. Secondo quanto dichiarato dalla medesima, al padre siriano della ricorrente sarebbe stato riconosciuto lo status di rifugiato. L'articolo 26, paragrafo 2, dell'AsylG, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 5, prima e seconda frase, del medesimo, è applicabile anche ai figli del rifugiato riconosciuto nati nel territorio federale. Non è necessario che il rapporto di filiazione esistesse già nello Stato in cui il rifugiato è esposto ad atti di persecuzione. Fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione, il diritto nazionale deve essere interpretato nel senso che la protezione dei familiari dei rifugiati deve essere riconosciuta anche qualora il familiare possieda (anche) la cittadinanza di uno Stato non persecutore.
- 15 2.2 Le questioni pregiudiziali sollevate richiedono un chiarimento da parte della Corte.
- 16 a) Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE, debba essere interpretato nel senso che osti alla disciplina dettata dall'articolo 26, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 26, paragrafo 5, prima e seconda

frase, dell'AsylG, che impone alle autorità nazionali di riconoscere al figlio minore non coniugato di un rifugiato riconosciuto lo status di rifugiato, da esso derivante, anche qualora tale figlio e l'altro genitore possiedano la cittadinanza di un altro paese, [Or. 8] diverso dal paese di origine del rifugiato riconosciuto e della cui protezione possono beneficiare.

- 17 L'articolo 3 della direttiva 2011/95/UE consente agli Stati membri di adottare disposizioni più favorevoli in ordine alla determinazione dei soggetti che possono essere considerati rifugiati, purché dette disposizioni siano compatibili con la direttiva qualifiche.
- 18 aa) La giurisprudenza della Corte di giustizia ha precisato che una disposizione più favorevole è compatibile con la direttiva 2011/95/UE se non contrasta con il regime generale o con gli obiettivi della direttiva. Le disposizioni nazionali che prevedono il riconoscimento della qualifica di rifugiato a cittadini di paesi terzi o apolidi che si trovino in situazioni prive di qualsiasi nesso con la logica della protezione internazionale, non sono compatibili. (sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 2014, C-542/13, ECLI:EU:C:2014:2452, M'Bodj, punto 44). I motivi di esclusione disciplinati dall'articolo 12 della direttiva 2011/95/UE, costituiscono un siffatto caso di applicazione in assenza di un nesso con la logica della protezione internazionale. Ad esempio, eventuali disposizioni nazionali che riconoscano lo status di rifugiato a persone che ne siano escluse a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, sono in contrasto con la riserva di cui all'articolo 3 di tale direttiva (sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2010, C-57/09 e C-101/09 ECLI:EU:C: 2010:661, B e D, punto 115). Qualora i familiari di un rifugiato riconosciuto non rientrino in una causa di esclusione di cui all'articolo 12 della direttiva 2011/95/UE e la loro situazione presenti, a motivo dell'esigenza del mantenimento dell'unità familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale, l'articolo 3 della direttiva de qua consente ad uno Stato membro di estendere tale protezione ad altri membri di detta famiglia (sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018, C-652/16 ECLI:EU:C:2018:801, Ahmedbekova e Ahmedbekov, punto 74).
- 19 In base al diritto nazionale, l'estensione della protezione internazionale ai familiari stretti di un beneficiario della protezione internazionale, prevista dall'articolo 26 dell'AsylG, indipendentemente dalla sussistenza di motivi che giustificano una protezione personale, ha una duplice funzione. Da un lato, si fonda sull'esperienza che, nella lotta contro le forze di opposizione, per soddisfare il loro obiettivo di reprimere le opinioni dissenzienti in un modo o nell'altro, gli Stati intolleranti tendono a rivalersi sulle persone particolarmente vicine ai perseguitati [Or. 9] anziché sull'avversario politico, che non riescono a raggiungere [OMISSIS]. Questo contesto è sottolineato dal considerando 36, della direttiva 2011/95/UE. Per lo Stato di origine del membro della famiglia già riconosciuto e «titolare originario del diritto alla protezione» è, di regola, irrilevante qualora l'altro membro della famiglia possieda la cittadinanza di un altro Stato, nel quale sia protetto da persecuzioni. D'altro canto, l'articolo 26, dell'AsylG, attua la protezione garantita dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, ai

membri della famiglia che non soddisfano le condizioni per beneficiare di tale protezione, in un modo che «eccede» quanto previsto dal diritto dell'Unione. Per questa categoria di persone il legislatore nazionale non garantisce attraverso disposizioni specifiche i benefici elencati negli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95/UE. Ai fini del mantenimento dell'unità del nucleo familiare, il legislatore medesimo fornisce tale garanzia, riconoscendo lo status di protezione dei beneficiari di protezione internazionale anche agli altri membri della famiglia, ad eccezione delle persone alle quali si applicano i motivi personali di esclusione previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE (articolo 26, paragrafo 4, dell'AsylG), indipendentemente dalla sussistenza di motivi che giustifichino la protezione personale. In considerazione di questa duplice funzione, il riconoscimento automatico, in forza del diritto nazionale, dello status di rifugiato, a familiari di una persona alla quale tale status sia conferito in forza della direttiva 2011/95/UE, deve in ogni caso presentare, quantomeno come regola generale, un nesso con la logica della protezione internazionale (sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2018, C-652/09, punto 72).

- 20 bb) Tuttavia, la Corte di giustizia deve ancora chiarire la questione se sia compatibile con il regime generale e con gli obiettivi della direttiva 2011/95/UE, il riconoscimento della protezione anche ai familiari del rifugiato riconosciuto, cittadini di paesi terzi, che possiedano la cittadinanza di un altro paese, distinto dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione beneficino, o se ciò sia incompatibile con il loro status giuridico individuale. **[Or. 10]**
- 21 (1) L'incompatibilità potrebbe essere evidenziata da diverse disposizioni della direttiva 2011/95/UE e della convenzione di Ginevra, che riflettono il principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati. a termini del considerando 4 della direttiva 2011/95/UE, la convenzione di Ginevra sui rifugiati, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, costituisce la pietra angolare della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati. Ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, prima frase, della convenzione di Ginevra, il termine «rifugiato» ai fini di detta convenzione si applica a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore di persecuzione, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore non vuole domandare la protezione di detto Stato. Ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, prima frase, della convenzione di Ginevra, l'espressione «Stato di cui possiede la cittadinanza» riguarda, nel caso di una persona in possesso di più cittadinanze, ogni Stato di cui questa persona possieda la cittadinanza. Ai sensi dell'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, seconda frase della convenzione di Ginevra, non sono considerate private della protezione dello Stato di cui possiedono la cittadinanza le persone che, senza motivi validi fondati su un timore giustificato, rifiutino la protezione di uno Stato di cui posseggano la cittadinanza. L'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra, costituisce espressione del principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati.

- 22 Tale principio si riflette nei considerando della direttiva 2011/95/UE. A termini del considerando 12, di detta direttiva, lo scopo principale della stessa è, inter alia, quello di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione. Secondo il considerando 15, della direttiva 2011/95/UE, questa non si applica ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi cui sia concesso di rimanere nel territorio di uno Stato membro non perché bisognosi di protezione internazionale, ma per motivi caritatevoli o umanitari riconosciuti su base discrezionale. (cfr., in proposito, anche sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, C-542/13, punto 46 [OMISSIS]).
- 23 Sul piano del diritto sostanziale, il principio di sussidiarietà internazionale trova espressione anche nell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE. Lo stesso **[Or. 11]** vale per l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della medesima direttiva. La clausola di cessazione indica chiaramente che una persona che gode della protezione del proprio paese non ha bisogno di protezione internazionale (UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, edizione dicembre 2011 <edizione della versione tedesca 2013>, punto 129). Anche l'ultima parte dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE è, in parte, considerata un'espressione sostanziale del principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati. Al riguardo, allo «status giuridico personale» («*personal legal status*» / «*statut juridique personnel*») viene attribuita la titolarità della cittadinanza di un altro Stato o di uno Stato diverso; [OMISSIS] in questo senso anche il Consiglio belga per il contenzioso in materia di stranieri, secondo il quale l'articolo 23 della direttiva 2011/95/UE ricorda agli Stati membri la necessità di tenere conto dello status giuridico personale del familiare «(ad esempio nazionalità diversa)» [cit. da European Asylum Support Office, Un'analisi giuridica: condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018, pag. 109, nota 640]. La compatibilità con lo status giuridico personale del familiare è ripresa dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati al punto 184 della pubblicazione «Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato ai sensi della convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati», la quale non è vincolante ai sensi del diritto internazionale ma, conformemente al considerando 22 della direttiva 2011/95/UE, deve comunque essere considerata quale ausilio interpretativo ai fini di un'applicazione uniforme del diritto. Con riferimento all'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, comma 2, seconda frase, della convenzione di Ginevra, esso recita:

«Se il capofamiglia corrisponde ai criteri della definizione, i familiari a carico sono normalmente riconosciuti come rifugiati in base al principio dell'unità familiare. È chiaro tuttavia che un familiare non potrebbe essere riconosciuto come rifugiato se ciò risultasse incompatibile con il suo personale stato giuridico. È questo il caso del familiare il

quale abbia la cittadinanza del paese di asilo o di un altro paese e possa godere della protezione di quel paese. In tal caso **[Or. 12]** non vi sarebbe motivo di riconoscergli lo status di rifugiato».

(in questo senso anche il comitato permanente dell'UNHCR, *Questions relatives à la protection de la famille*, Doc. EC/49/SC/CRP.14 del 4 giugno 1999, punto 9, <https://www.unhcr.org/fr/excom/standcom/4b30a6i8e/questions-relatives-protection-famille.html>).

- 24 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2011/95/UE, l'esame della domanda di protezione internazionale dev'essere effettuato su base individuale, tenendo conto dell'eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere che il richiedente si avvalga della protezione di un altro Stato, di cui potrebbe rivendicare la cittadinanza. La disposizione traduce requisiti sostanziali regolamentati altrove, in un obbligo di controllo da parte dell'amministrazione che, con riferimento all'articolo 1, sezione A, paragrafo 2, della convenzione di Ginevra, attiene, in particolare, al requisito dell'individuazione delle persone con cittadinanza plurima [OMISSIS].
- 25 In termini procedurali, il principio di sussidiarietà della protezione internazionale dei rifugiati trova espressione, tra l'altro, nell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b) e nell'articolo 35, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2013/32/UE.
- 26 Da queste considerazioni si potrebbe desumere che sarebbe in contrasto con la direttiva l'automatica estensione, in base alla normativa nazionale, dello status di rifugiato a un familiare in possesso della cittadinanza di un altro paese, distinto dal paese d'origine del rifugiato e della cui protezione questi abbia diritto di avvalersi. Ciò avrebbe come conseguenza che, nel rispetto dei diritti derivanti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE, l'unità del nucleo familiare non potrebbe essere mantenuta, come previsto dal diritto nazionale, riconoscendo uno status sulla base della direttiva 2011/95/UE, ma piuttosto alle condizioni previste dalle disposizioni del diritto di soggiorno relative al ricongiungimento familiare mediante il rilascio di un permesso di soggiorno. **[Or. 13]**
- 27 (2) D'altro canto, la compatibilità dell'estensione della protezione dei rifugiati al richiedente, malgrado possieda la cittadinanza tunisina, appare avvalorata dal fatto che si tratta di uno status di rifugiato derivato, che non richiede che il familiare soddisfi personalmente i criteri per ottenere lo status di rifugiato (articolo 2, lettera d), della direttiva 2011/95/UE). Se è compatibile con la direttiva riconoscere tale status di rifugiato derivato ai membri della famiglia anche qualora sia accertato che non è necessario che abbiano fondati motivi di temere di essere perseguitati, è difficile spiegare perché l'esistenza di uno Stato di origine che offre la protezione, diverso dal paese d'origine del rifugiato, debba escludere il diritto al riconoscimento dello status (derivato) di rifugiato. Ciò in quanto la possibilità di richiedere la protezione del paese d'origine non costituisce un motivo di

esclusione distinguibile dalla definizione di rifugiato. È quindi possibile che l'estensione della protezione al familiare anche in questo caso presenti un nesso sufficiente con la logica della protezione internazionale riconosciuta al rifugiato, se non altro per l'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare. Nella causa Ahmedbekova, la Corte di giustizia non ha esaminato se l'unità del nucleo familiare nel paese di rifugio del rifugiato possa essere mantenuta anche tramite un permesso di soggiorno concesso al familiare (cfr. CGUE, sentenza del 4 ottobre 2018, C-652/166, punto 73).

- 28 b) Inoltre, occorre chiarire il significato della riserva di compatibilità con lo status giuridico personale del familiare di cui all'articolo 23, comma 2, della direttiva 2011/95/UE. La riserva della compatibilità dello status personale si basa su un emendamento del Parlamento europeo alla proposta della Commissione europea per la successiva direttiva 2004/83/UE. All'epoca, la formulazione «a meno che tale status sia incompatibile con il loro status effettivo» è stata spiegata nel senso che taluni familiari possono possedere uno status giuridico diverso a titolo personale, che può non essere compatibile con quello della protezione internazionale (Relazione della Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni dell'8 ottobre 2002 (COM(2001)510, C5- 0573/2001, 2001/0207(CNS), pag. 17, emendamento 22). **[Or. 14]**
- 29 L'UNHCR interpreta la riserva nel senso che sussisterebbero circostanze in cui il principio dello status derivato non dovrebbe essere applicato, segnatamente, quando i familiari desiderano essi stessi chiedere asilo, o quando il riconoscimento dello status derivato sarebbe incompatibile con il loro status personale, ad esempio, se possiedono la cittadinanza del paese ospitante, o perché possono invocare una disposizione più favorevole sulla base della loro nazionalità [commento dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) sulla direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304/12 del 30.9.2004), pag. 33, sull'articolo 23, paragrafi da 1 a 2).
- 30 Secondo la dottrina, l'ambito di applicazione della riserva sarebbe limitato ai cittadini dello Stato membro ospitante o di un altro Stato membro dell'Unione europea, o ai cittadini di paesi terzi [OMISSIS] che siano soggiornanti di lungo periodo [OMISSIS]. Tuttavia, ciò non può essere dedotto con la necessaria chiarezza dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE. Occorre pertanto chiedersi se la riserva di cui all'articolo 23, paragrafo 2, di detta direttiva, escluda i familiari cittadini di un paese terzo che possiedono la cittadinanza di un altro paese diverso dal paese di origine del rifugiato e della cui protezione beneficiano, dall'ammissibilità alle prestazioni di cui agli articoli da 24 a 35 della direttiva 2011/95/UE, e li rinvii quindi, nella sostanza, al mantenimento dell'unità del nucleo familiare ai sensi della legge sugli stranieri [OMISSIS].

- 31 c) Infine, secondo questo giudice del rinvio, in considerazione dello status di rifugiato di uno dei genitori e alla luce delle circostanze di fatto del caso di specie, occorre chiarire in che misura sia rilevante, ai fini della soluzione della prima e della seconda questione pregiudiziale, se sia possibile e ragionevole che il figlio minore non coniugato e i suoi genitori risiedano nel paese di cui hanno la cittadinanza, [Or. 15] della cui protezione possono beneficiare e che è diverso dal paese di origine dell'altro genitore riconosciuto come rifugiato. Occorre tenere presente che, ai sensi del diritto tedesco, l'unità del nucleo familiare nello Stato membro ospitante può, in linea di principio, essere mantenuta anche sulla base delle disposizioni relative al ricongiungimento familiare previste dalle disposizioni del diritto di soggiorno, senza tuttavia che al riguardo vi sia un diritto incondizionato in cui rientrano tutti i casi possibili.
- 32 Sarebbe impossibile per il rifugiato risiedere nel paese di cittadinanza dei propri familiari qualora, ad esempio, gli fosse già stato rifiutato l'ingresso nel paese medesimo. Sarebbe in ogni caso irragionevole se dovesse temere di essere espulso verso lo Stato persecutore, o di essere esposto al rischio di espulsione (divieto di respingimento) verso uno Stato terzo (respingimento a catena). Nella specie, la situazione può risultare inaccettabile già per il fatto che il rifugiato riconosciuto in uno Stato membro debba poter beneficiare immediatamente di tutti i diritti connessi allo status di rifugiato, al di là del semplice diritto di soggiorno, e ciò è possibile solo nello Stato che gli ha riconosciuto lo status di rifugiato (cfr. anche CGUE, sentenza del 13 novembre 2019, C-540/17 e C-541/17 [ECLI:EU:C:2019:964], Hamed e Omar, punto 40). Non è chiaro, inoltre, se a questo proposito si debba tener conto anche di altre circostanze individuali che nelle circostanze reali rendono il soggiorno impossibile o irragionevole per il rifugiato, il figlio minore non coniugato o l'altro genitore. Il principio di proporzionalità potrebbe essere contrario ad una considerazione di tal genere.

[OMISSIS]